

Codice A2205B

D.D. 14 ottobre 2025, n. 1374

**Associazione "Enoteca Regionale di Nizza" con sede in Nizza Monferrato (AT).
Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.**



ATTO DD 1374/A2205B/2025

DEL 14/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale

OGGETTO: Associazione “Enoteca Regionale di Nizza” con sede in Nizza Monferrato (AT).
Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.

Premesso che:

Il Presidente dell’Associazione “Enoteca Regionale di Nizza” con sede in Nizza Monferrato (AT), Via Crova 2, C.F. 01410770059, con nota acquisita al prot. n. 28759 del 05/08/2025, ha presentato istanza di iscrizione dell’Associazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001;

L’Associazione si è costituita in data 19/03/2007 con atto a rogito dell’Avv. Alessandra Landriscina, notaio in Alessandria (AL), rep. n. 1188, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Alessandria il 20/03/2007 al n. 783;

L’Assemblea straordinaria dell’Associazione, con atto a rogito della Dott.ssa Rossella Guercio, notaio in Nizza Monferrato (AT), rep. n. 505 del 07/07/2025, registrato ad Asti il 16/07/2025 al n. 4592, ha poi deliberato di far assumere alla stessa la qualifica di Associazione riconosciuta, mediante richiesta dell'acquisizione della personalità giuridica tramite il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, ai sensi del D.P.R. del 10 febbraio 2000 n. 361;

L’Ente anzidetto persegue lo scopo di “tutelare, valorizzare, promuovere la produzione vitivinicola piemontese [...]; promuovere la conoscenza e le peculiarità dei vini rappresentati e di altri derivati dalla vinificazione [...]; contribuire nello sviluppo turistico complessivo del territorio [...]”, come meglio descritto e precisato all’articolo 2 dello Statuto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l’Associazione, ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, successivamente modificata dalla D.G.R. n- 18-5603 dell’11/09/2017, provvederà a costituire, come attestato dalla dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante pro tempore, un fondo di riserva indisponibile di importo pari a € 15.000,00 (euro quindicimila virgola zero zero), che sarà indicato in una

specifica voce del passivo dello stato patrimoniale del bilancio consuntivo 2025;

Attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77. artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 29/93;
- D.P.R. n. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

determina

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al n. 1602 del Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, dell'Associazione "Enoteca Regionale di Nizza", con sede in Nizza Monferrato (AT). Lo Statuto dell'Ente è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale)
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Allegato

Allegato "B" all'atto Rep. u. 1188/883

ENOTECA REGIONALE DI NIZZA

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale del Piemonte 12 maggio 1980, n. 37, l'Associazione denominata

"ENOTECA REGIONALE DI NIZZA"

Art. 2 - Oggetto

L'Associazione ENOTECA REGIONALE DI NIZZA, operante senza fini di lucro, ai sensi della L.R. 37/80 e successive modifiche ed integrazioni della L.R. n. 20/99 e in coerenza con ogni altra norma e linee programmatiche stabilite in materia dalla Regione Piemonte, si propone i seguenti obiettivi:

- tutelare, valorizzare, promuovere la produzione vitivinicola piemontese e in particolare quella del territorio rappresentato, soprattutto per le attuali D.O.C. e D.O.C.G.;
- promuovere la conoscenza e le peculiarità dei vini rappresentati e di altri derivati dalla vinificazione, anche in relazione agli accostamenti con la cucina e la gastronomia regionale, locale e con le altre produzioni agroalimentari tipiche della zona;
- contribuire nello sviluppo turistico complessivo del territorio, svolgendo attività di accoglienza e informazione dei turisti del vino, dell'enogastronomia, della ruralità, promuovendo il territorio vitivinicolo, agricolo e rurale,

anche per quel che esso esprime in termini paesaggistici, ambientali, gastronomici, storici, di tradizioni popolari, sviluppandone in tal senso anche iniziative di conservazione, documentazione e divulgazione.

Per la realizzazione degli scopi suddetti, l'enoteca regionale, anche in collaborazione con le altre enoteche regionali, può sviluppare iniziative e attività promozionali (convegni, degustazioni, work shop, pubblicazioni, campagne promopubblicitarie) e partecipare a simili iniziative da altri organizzate, compresa la partecipazione a fiere e manifestazioni in Italia e all'estero. In tal senso potrà realizzare accordi e rapporti di collaborazione con altri enti pubblici, organizzazioni economiche, professionali, tecniche, nonchè aderire e partecipare ad enti, associazioni, consorzi e altri organismi che abbiano finalità analoghe alla propria.

L'Associazione svolge la propria attività essenzialmente nell'ambito del territorio della Regione Piemonte, alla quale richiede il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 3 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Nizza Monferrato, via Crova n. 2, presso il Palazzo Baronale Crova, in locali di proprietà del Comune di Nizza Monferrato, ove svolge la propria attività in apposite sale aperte al pubblico che possiedono i requisiti previsti dalla Legge Regionale del Piemonte 12 maggio 1980, n.

37, art. 2, lettera b).

Art. 4 - Soci

I Soci si distinguono in Promotori e Partecipanti.

Sono Soci Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e precisamente:

- la Comunità Collinare "Vigne & Vini", con sede ad Incisa Scapaccino;
- il Comune di Nizza Monferrato;
- l'Associazione Produttori del Nizza - Barbera d'Asti, con sede a Nizza Monferrato.

Sono soci Partecipanti le persone fisiche, gli enti, i soggetti privati, le associazioni e le imprese, in qualunque forma giuridica organizzate, che condividendo gli scopi dell'Enoteca Regionale di Nizza e volendo contribuire fattivamente al loro raggiungimento, presentino domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, al quale spetta di accettare o respingere la domanda stessa, salva la successiva ratifica dell'accettazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

La domanda di ammissione all'Associazione deve contenere l'indicazione delle motivazioni e/o dei meriti dell'aspirante Socio e l'accettazione esplicita di tutti gli obblighi nascenti dal presente Statuto e dalle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci devono versare annualmente la quota stabilita

dall'Assemblea ordinaria.

Art. 5 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dal fondo comune iniziale, formato dalle somme di denaro, dai beni mobili e immobili, dai crediti e diritti conferiti dai Soci al momento della costituzione dell'Associazione o della successiva adesione, con esplicita destinazione al patrimonio;
2. dai contributi degli Associati imputati a patrimonio, quali investimenti per lo sviluppo delle attività sociali;
3. dai redditi derivanti dal patrimonio stesso, che siano destinati ad incremento patrimoniale;
4. da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
5. da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali che siano esplicitamente destinati al patrimonio;
6. dai beni immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
7. da tutti i beni che, a qualunque titolo, pervengano all'Associazione da parte di enti pubblici e privati, da associati e non.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitali.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere

impiegati per l'incremento delle attività istituzionali o
direttamente connesse.

Art. 6 - Spese di funzionamento

L'Associazione provvede alle spese per il funzionamento e per
lo svolgimento delle attività programmate utilizzando:

1. le quote ordinarie annuali dei Soci;
2. le quote introitate per l'utilizzo della sala di
degustazione, quale rimborso spese per il relativo
allestimento;
3. i contributi della Regione Piemonte o di altri enti
pubblici o privati;
4. gli eventuali lasciti, donazioni, oblazioni ed erogazioni
liberali;
5. i proventi di eventuali iniziative anche occasionali;
6. i contributi dei produttori aderenti all'Associazione per
eventuali attività, servizi ed iniziative svolti dall'Enoteca
a favore dei medesimi;
7. i proventi derivanti da servizi diversi.

Le quote di cui ai precedenti punti 1. e 2. sono deliberate
annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio
Direttivo in sede di approvazione del bilancio di previsione,
mentre i contributi di cui al punto 6. sono deliberati
direttamente e di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Obblighi e diritti dei Soci

Tutti i Soci, indipendentemente dalla categoria di

appartenenza, hanno uguali obblighi e diritti.

In particolare

i Soci sono obbligati:

1. a versare annualmente la quota sociale;
2. ad osservare le norme del presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
3. ad adempiere tempestivamente alle obbligazioni assunte nell'interesse comune e del singolo Associato ad esse interessato;
4. a comunicare tempestivamente all'Associazione le eventuali variazioni della ragione, della denominazione, della forma sociale, della sede legale e/o dei legali rappresentanti.

I Soci hanno diritto di:

1. intervenire all'Assemblea ed esprimere ciascuno un voto;
2. contribuire a determinare gli indirizzi operativi dell'Associazione;
3. ricoprire eventuali incarichi operativi di gestione all'interno dell'Associazione.

Art. 8 - Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde per recesso (dimissioni), morte della persona fisica o estinzione della persona giuridica, decadenza ed esclusione.

L'Associato receduto o escluso rimane responsabile nei confronti dell'Associazione per le obbligazioni da lui assunte o poste a suo carico dalla legge o dal presente Statuto.

La dichiarazione di recesso (dimissioni) deve pervenire all'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene efficace soltanto dopo l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Il dimissionario dovrà comunque adempiere alle obbligazioni verso l'Associazione, compreso il versamento dell'intera quota annua dovuta ai sensi del precedente art. 6, finchè le dimissioni non siano divenute efficaci e dovrà definire i rapporti giuridici instaurati, tramite l'Enoteca, tanto con i terzi quanto con gli altri Associati.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, previa formale contestazione degli addebiti, nei confronti del Socio che:

- danneggi gli interessi dell'Associazione, compiendo atti che ne pregiudichino il prestigio od il regolare andamento;
- venga meno ai suoi obblighi nei riguardi dell'Associazione;
- non rispetti le disposizioni del presente Statuto, del regolamento e le deliberazioni adottate in conformità della legge dagli organi dell'Associazione.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, previa formale contestazione degli addebiti, nei confronti del Socio (società o persona giuridica) i cui scopi istituzionali siano divenuti oggettivamente incompatibili con quelli dell'Associazione.

I Soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del Socio

defunto, non possono ripetere i contributi versati e le altre elargizioni eventualmente operate in favore dell'Associazione, né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei Conti.

Per la gestione delle attività dell'Associazione il Consiglio Direttivo può incaricare un direttore con rapporto di collaborazione a termine.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita dai Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 11 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria provvede:

1. all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno in corso, entro il mese di febbraio dello stesso anno, e all'approvazione del bilancio consuntivo, entro 120 giorni dall'inizio dell'anno successivo;
2. alla nomina del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti;

3. alla determinazione della quota associativa annuale dovuta da ciascun Socio;

4. alla fissazione del numero dei componenti della Commissione Tecnica e della loro durata in carica.

Essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati, in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti purché non inferiore a tre.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale, sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, sulla nomina e i poteri dei liquidatori.

Essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) degli Associati, in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti purché non inferiore a tre. L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo prima che siano decorsi tre giorni lavorativi dal giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei presenti ad eccezione delle deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio

dell'Associazione, per le quali è comunque richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

In caso di impedimento di entrambi assume la presidenza il Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, constata la regolarità delle deleghe e, in genere, della costituzione dell'Assemblea, dirige il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Quando si debba procedere a nomine o a votazioni l'Assemblea nomina tre scrutatori.

Art. 14 - Formalità per la convocazione delle assemblee

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo. L'Assemblea deve inoltre essere convocata tutte le volte che se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) degli associati per le Assemblee ordinarie e dalla metà più uno degli Associati per quelle straordinarie.

La convocazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata o telefax spediti a tutti gli Associati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del

luogo (nella sede dell'Associazione o altrove, purchè in Italia) del giorno e dell'ora dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, l'elenco delle materie da trattare e la comunicazione circa l'eventuale partecipazione di persone estranee all'Associazione.

Art. 15 - Rappresentanza nell'assemblea

Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea da altro Socio munito di delega scritta rilasciata per singola assemblea. La delega non può essere conferita né ai membri del Consiglio Direttivo né al Revisore dei Conti. Ciascun Socio può essere portatore al massimo di due deleghe.

Art. 16 - Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea dell'Associazione.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli Associati, le loro dichiarazioni.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sei membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, oltre al Presidente, di cui:

- uno designato dalla Regione Piemonte;
- tre nominati dagli Enti Promotori (uno per ogni Ente Promotore);

- due nominati dai Soci Partecipanti.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, fatta eccezione per quelli che rappresentano gli Enti Promotori che scadono al termine del mandato proprio o di chi li ha delegati nell'Ente di appartenenza, secondo i rispettivi ordinamenti, salva revoca in itinere.

Vige l'istituto della prorogatio.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Art. 18 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età, mediante lettera raccomandata o telefax inviati a tutti i suoi membri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato a mezzo fax, e-mail o telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.

Art. 19 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la regolare gestione dell'Associazione, fatte salve le competenze

riservate all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

In particolare, il Consiglio Direttivo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- convoca l'Assemblea;
- nomina il Presidente e il Vice Presidente;
- provvede, nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni;
- redige gli eventuali regolamenti interni e modifica gli stessi, sottoponendoli alla approvazione dell'Assemblea;
- delibera sull'ammissione dei nuovi Associati;
- delibera sul recesso e sull'esclusione degli Associati;
- cura la gestione interna dell'Enoteca;
- nomina la Commissione Tecnica, stabilendone compiti e prerogative;
- redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione annuale sull'andamento generale della gestione dell'Enoteca, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- propone all'Assemblea la quota annuale da richiedere ai Soci;
- determina la misura dei rimborsi spese;
- può nominare il Direttore, su proposta del Presidente, fissando la durata dell'incarico, i compiti ed il compenso;

- propone al Presidente le assunzioni, l'inquadramento, le promozioni e il licenziamento del personale;

- predispone il programma delle attività, salva la successiva ratifica da parte dell'Assemblea;

- approva l'apertura dei conti correnti bancari.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per quelle sull'esclusione o decadenza degli Associati che devono essere adottate a maggioranza dei suoi membri.

Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Direttore, ove nominato.

Art. 20 - Presidente e vice Presidente

Il Presidente dell'Associazione è designato dal Consiglio Direttivo, anche tra estranei, su proposta dei Soci promotori, mentre il vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

In caso di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal vice Presidente. In caso di impedimento di entrambi fa le veci del Presidente il Consigliere più anziano di età.

✓ Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di

fronte ai terzi ed in giudizio ed inoltre:

- convoca il Consiglio Direttivo;
- presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo;
- vigila sugli atti del Consiglio Direttivo, sulla tenuta e conservazione dei libri, dei registri e dei documenti dell'Associazione.

Il Presidente può assumere provvedimenti d'urgenza che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima adunanza.

Art. 21 - Revisore dei Conti

L'Assemblea nomina un Revisore dei Conti. La carica di Revisore è incompatibile con qualunque altro incarico nell'ambito dell'Associazione.

Il Revisore dei Conti deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili e dura in carica per un triennio.

Il Revisore dei Conti ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dell'Amministrazione dell'Associazione e di redigere annualmente una relazione da presentare all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo.

Art. 22 - Commissione Tecnica

L'Associazione si avvarrà di una Commissione Tecnica ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale del Piemonte 12 maggio 1980, n. 37, designata dal Consiglio Direttivo.

La Commissione Tecnica opera secondo i criteri e la metodologia stabiliti dalla Giunta Regionale del Piemonte ai sensi dell'art. 6 della predetta Legge Regionale.

Art. 23 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e pertanto si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 25 - Collegio Arbitrale

Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci saranno decise da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti in lite ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Acqui Terme su richiesta della parte più diligente. I tre Arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere la controversia entro novanta giorni dalla sua costituzione.

La decisione sarà adottata a maggioranza, in via irrituale, ex bono et equo, senza formalità di procedura.

Il Collegio Arbitrale determinerà le modalità di ripartizione delle spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni della normativa vigente in materia.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea determinerà le modalità di devoluzione delle somme e dei beni che eventualmente residuano dopo esaurita la liquidazione, in coerenza con le finalità dell'Associazione.

Art. 27 - Disposizioni generali

Tutte le cariche sono gratuite, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

Art. 28 - Disposizione transitoria

Per quanto attiene al primo esercizio, si rimanda all'atto costitutivo.

Art. 29 - Riferimento alle Leggi

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia.

- - - Nizza Monferrato, li 19 marzo 2007.

F.to : Maurizio Carcione

F.to : Massimo Fiorio

F.to : Gianluca Morino

F.to : Pier Luigi Rivella

F.to : Alfredo Roggero Fossati

F.to : Tullio Mussa

F.to : Luca Cotto

F.TO : ALESSANDRA LANDRISCINA NOTAIO